

ACCORDO TERRITORIALE

per i Comuni della Provincia di Siracusa
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N° 431
E DEL DECRETO DEL 30/12/2002, pubb. nella G.U. 11.04.2003 n. 85 S.O.
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Fra le seguenti organizzazioni:

CONFEDILIZIA in persona dell'avv. *Raffaele Specchi*, Presidente pro tempore dell'A.S.P.E.
(Associazione Siracusana della Proprietà Edilizia), aderente alla Confedilizia.

S.U.N.I.A. in persona del segretario provinciale *Antonino Staropoli*

SICET in persona del segretario provinciale *Carmelo Irminò*

UNIAT in persona del segretario provinciale *Sebastiano Greco*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, l. 431/98 e art. 1 d.m. 30.12.2002)


L'ambito di applicazione dell'Accordo - con esclusivo riferimento ai contratti agevolati - è ristretto al territorio amministrativo dei Comuni di Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Florida, Melilli, Noto, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa e Solarino.

Il territorio del Comune di Siracusa è suddiviso in "zone omogenee" come da allegati 1 e 2. Le fasce di oscillazione dei canoni sono definite come da allegati 3 e 4. Tuttavia, tutti gli immobili siti nel Comune di Siracusa, ovunque ubicati - se ultimati dopo il 31.12.1995, ovvero se sottoposti a ristrutturazione integrale od a restauro completo, con lavori ultimati dopo la citata data - sono equiparati agli immobili dell'area A individuata negli allegati 1 e 2.

Il territorio degli altri Comuni è ricompreso in un'unica zona omogenea con fasce di oscillazione ricomprese nell'allegato 5.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo il tipo di contratto di cui al decreto ministeriale in oggetto e, per quanto attiene agli oneri accessori fra locatore e conduttore, dovranno essere osservate le modalità di riparto previste nella apposita Tabella allegata al decreto ministeriale.

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 10 per cento in più od in meno.



Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione tenendo altresì conto della sussistenza o meno di alcuni elementi individuati dalle parti sociali tra i seguenti: *riscaldamento, ascensore, autorimessa singola od in comune, posto auto in area comune o esclusiva, doppio servizio, costruzione ultimata dopo l'anno 1984, numero di vani non inferiore a 4, impianto di distribuzione del gas metano, superamento barriere architettoniche*. Ove non ricorrano almeno 2 degli elementi sopra previsti e, per le unità abitative poste in un piano superiore al primo, almeno 3 degli elementi sopra previsti, il canone non potrà essere superiore a $\frac{3}{4}$ del canone massimo determinato dalle parti sociali per la zona in cui è ubicato l'immobile.

L'autorimessa singola od in comune, il posto auto in area comune o esclusiva - anche laddove ricorrano in numero superiore ad uno a servizio del medesimo immobile - varranno come elemento unico per determinare l'entità del canone da applicarsi al contratto di locazione.

Cantina e soffitta incidono solo in ordine alla determinazione della superficie convenzionale dell'immobile.

Le parti terranno conto che, per gli alloggi di *superficie utile superiore a mq. 120*, va applicato un *ribasso del 20 per cento sulla superficie eccedente*.

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle zone individuate subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del *6 per cento*, per i contratti di durata di quattro anni; del *9 per cento* per i contratti di durata di cinque anni e del *12 per cento* per i contratti di durata di sei o più anni, da valere, in tutti i casi detti, per l'intera durata contrattuale.


Nel caso di unità abitative completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, è facoltà delle parti contraenti di aumentare il canone nella misura del *30%* rispetto ai valori determinati nelle fasce, minimo e massimo, di cui agli allegati.

Il canone contrattuale verrà aggiornato annualmente nella *misura del 75% della variazione istat*.

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, l. 431/98 ed art. 2, D.M. 30.12.2002)

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo il tipo di contratto di cui al decreto ministeriale in oggetto e, *per quanto attiene agli oneri accessori* fra locatore e conduttore, dovranno essere osservate le modalità di riparto previste nella apposita Tabella allegata al decreto ministeriale.

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una *tolleranza del 10 per cento in più od in meno*.


2

Ai fini dell'art. 2, comma 2, d.m. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione *incrementati del 20 per cento*.

Nel caso di unità abitative completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, è facoltà delle parti contraenti di aumentare il canone nella misura del 30% rispetto ai valori determinati nelle fasce, minimo e massimo, di cui agli allegati.


Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori. Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo ad una sola delle parti contraenti.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

- 1) Destinazione dell'immobile ad uso abitativo, di studio, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.
- 2) Intenzione del locatore - persona giuridica, società od ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, di destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offrire al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità.
- 3) L'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intende eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso.
- 4) Volontà del locatore di vendere l'immobile a terzi allorché egli non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativi oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
- 5) In casi, motivati in contratto, di separazione o divorzio.
- 6) In caso di vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza che allontanano il locatore temporaneamente dalla propria abitazione.
- 7) Casi di rientro dall'estero, di trasferimento temporaneo della sede di lavoro, ovvero di eventi certi specificatamente indicati nel contratto che potranno verificarsi a data prefissata.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

- 1) Necessità documentabile del conduttore di trasferirsi in immobile di sua proprietà o di sua disponibilità ad altro titolo.
- 2) Necessità documentabile del conduttore di trasferirsi in alloggio di edilizia residenziale pubblica, ovvero di ente previdenziale od assicurativo.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'B' and the number '3'.

- 3) Necessità documentabile di risiedere solo temporaneamente presso l'immobile per esigenze di lavoro o di turismo, oltre i 30 giorni, ovvero per altre ragioni documentabili; a titolo esemplificativo, la ristrutturazione o l'esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore.
- 4) Necessità documentabile di trasferirsi in alloggio cooperativo in costruzione ovvero in altra abitazione acquistata o da acquistare.
- 5) Necessità documentabile legata a separazione o divorzio.
- 6) Necessità documentabile di vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
- 7) Necessità documentabile di prestazione di servizio civile in luogo di quello militare.
- 8) Necessità specifica collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

In conformità a quanto è previsto con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 marzo 2006, pubb. sulla G.U. 24.05.2006 n. 119, le parti contraenti possono comunque stipulare contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata.


Ove sussista l'esigenza, documentabile dal conduttore e di effettiva natura turistica, di durata non superiore a giorni 90, non avranno applicazione l'art. 5, comma 1, l. 431/98 e l'art. 2 d.m. 30.12.2002. Al fine di incentivare la ristrutturazione degli immobili, l'adeguamento degli arredi e di sostenere lo sviluppo del turismo, anche attraverso affitti di siffatta natura e nelle varie stagioni dell'anno, le locazioni arredate potranno avvenire a canone libero, così come attualmente avviene per le locazioni turistiche di durata non superiore a gg. 30.

3) CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, l. 431/98 ed art. 3, D.M. 30.12.2002)

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo il tipo di contratto di cui al decreto ministeriale in oggetto e, per quanto attiene agli *oneri accessori* fra locatore e conduttore, dovranno essere osservate le modalità di riparto previste nella apposita Tabella allegata al decreto ministeriale.

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con una *tolleranza del 10 per cento in più od in meno*.

Nel caso di unità abitative completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, è facoltà delle parti contraenti di aumentare il canone nella misura del 50% rispetto ai valori determinati nell'accordo territoriale.



Il canone contrattuale verrà aggiornato annualmente nella *misura del 75%* della variazione istat.

In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, è ammesso il subentro di altri studenti nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato al locatore per iscritto da parte del conduttore/i iniziale e del conduttore subentrato, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente ed integralmente i patti contrattuali. Il subentro è subordinato al parere del locatore. Ove il parere non sia stato espresso entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà intendersi positivamente conferito.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tipi di contratto

I tipi di contratto sono quelli definiti sulla base dei modelli allegati al DM 30.12.2002, pubblicato in data 11 aprile 2003 n. 85 S.O.

2. Aggiornamento fasce di oscillazione


I limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell'Accordo territoriale, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

3. Contenimento dei canoni

Il valore massimo stabilito nelle fasce di oscillazione non potrà mai applicarsi in riferimento ad unità abitative che catastalmente non abbiano le caratteristiche minime di A/3. Conseguentemente, per le case popolari (A/4) ed ultrapopolari (A/5), il massimo non potrà essere superiore a 2/3 al tetto superiore individuato per ciascuna fascia, anche nella ipotesi in cui l'immobile dovesse essere dotato del numero di "accessori" sufficiente – secondo l'Accordo Territoriale – per l'applicazione del valore massimo.

4. Commissione di Conciliazione

Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo Territoriale e/o Integrativo, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l'Autorità giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the right and several smaller ones on the left.

È altresì nella facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all' Accordo Territoriale.

In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata può adire la Commissione, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere.

La Commissione è formata da due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore e da un terzo, che svolgerà funzioni di Presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. Le parti, una volta incaricata la Commissione, non potranno adire l'Autorità Giudiziaria se prima non sia concluso il termine previsto per il tentativo di conciliazione stragiudiziale.

In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, in più od in meno rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata può adire la Commissione, la quale determina, nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone da corrispondere.

Regolamento della Commissione

Il procedimento di conciliazione può essere attivato, con tassativa esclusione per i casi di morosità, a richiesta di una delle parti attraverso la propria Associazione di categoria.

L'istanza deve contenere le generalità delle parti, l'oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, copia del contratto ed ogni altro documento ritenuto utile, oltre alla nomina di un proprio rappresentante dell'Associazione, come componente della Commissione di Conciliazione.


La segreteria dell'Associazione interessata si occupa delle comunicazioni finalizzate alla convocazione della Commissione di Conciliazione. L'altra parte, entro 15 giorni, deve comunicare l'Associazione dalla quale intende essere assistita ed il nominativo del proprio rappresentante.

La Commissione, una volta riunita, esamina il contenzioso con possibilità di aggiornare la seduta per l'esame di eventuali perizie e per le conclusioni.

La Commissione redige un verbale di conciliazione che rilascia in copia conforme alle parti. Eventuali costi ed oneri fiscali, ove previsti dalla legge, sono a carico delle parti in eguale misura.

5. Grande proprietà

Per le Compagnie assicurative, gli Istituti di credito, gli Enti privatizzati, le Casse, le Fondazioni, i soggetti privati, anche persone fisiche, detentori di patrimonio immobiliare superiore a 100 unità abitative, i canoni sono definiti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti in base ad accordi integrativi che possono prevedere speciali condizioni per particolari esigenze.



Handwritten signatures and a stamp. The signatures are in black ink and appear to be 'A. M. S. P.' and a circular stamp with a signature inside. Below the signatures is the number '6'.

Il presente Accordo verrà depositato a cura dell'A.S.P.E. (Confedilizia) mediante consegna alla Segreteria Generale del Comune di Siracusa, od inviata alla medesima, tramite raccomandata a.r.

Letto, confermato e sottoscritto in data 20 marzo 2007.

Confedilizia: *av. Raffaele Spina* **CONFEDILIZIA**
ASSOCIAZIONE SIRACUSANA PROPRIETÀ EDILIZIA
Viale Montedoro n. 66 - SIRACUSA
Partita IVA: 01659040897

Sunia:  *[Signature]*

Sicet: **SICET**
Sindacato Inquilini - Casa e Territorio
presso CISL - Via Arsenale 22
SIRACUSA

Uniat: *[Signature]*
CAMERA SINDACALE PROVINCIALE
UIL
SIRACUSA

A questo Accordo, successivamente alla stipula, aderiscono le seguenti organizzazioni:

..... in data a mezzo di

..... in data a mezzo di

2004
SICET

Sindacato Inquilini - Casa e Territorio
Dresso CISL - Via Arsenale, 22

SIRACUSA

ALL. 2

LEGENDA

Le vie appresso elencate completano la individuazione delle aree omogenee rilevabili dalla planimetria e indicano, con un criterio itinerante, i perimetri dell'area A e dell'area B.

L'area C comprende sia tutto quanto sia al di fuori dei perimetri delle aree A e B, nonché il Villaggio Milano, Belvedere, Città Giardino e Cassibile.

Per quanto riguarda l'isola di Ortigia, sono incluse nell'area omogenea A, e quindi sottratte all'area omogenea C, le unità abitative prospicienti il Corso Matteotti, via Savoia, via Roma, via Maestranza, Piazza Duomo, Piazza Archimede, Piazza Pancali, Passeggio Adorno, Lungomare Alfeo, Lungomare di Ortigia e Largo Gancia.

Per quanto riguarda l'urbanizzazione nella zona costiera (Isola, Murro di Porco, Plemmirio, Costa Bianca, Terrauzza, Milocca, Fanusa, Costa del Sole, Arenella, Asparano, Li Greci, Ognina, Porcini, Cuba, Fontane Bianche) è stata prevista una zona omogenea unica.

AREA A (BLU)

VIALE EPIPOLI, dal punto di incrocio con la traversa LA PIZZUTA, VIA V. ORTISI, VIALE TERACATI (immobili prospicienti e retrostanti fino alla retta immaginaria di prolungamento della via Impellizzeri verso il V.le Scala Greca), VIALE TICA, VIALE ZECCHINO, VIA ALCIBIADE, VIA SERVI DI MARIA, VIA ADDOLORATA, VIA GROTASANTA, VIA DIODORO SICULO, VIALE TUNISI, LARGO CAMPANIA, VIA DELFICA, VIA POLITI, VIA PORDENONE, VIA TORINO, sino all'incrocio con il VIALE TEOCRITO, integralmente compreso, VIA AUGUSTO VON PLATEN, VIALE LUIGI CADORNA, VIA MOSCO, CORSO GELONE, VIA RENO, VIA TARO, VIA BRENTA, VIA ANIENE, VIA BASENTO, VIALE G. AGNELLO, VIA ENRICO MAUCERI, VIA ACQUEDOTTO, VIALE EPIPOLI (sino al citato incrocio con traversa La Pizzuta).

AREA B (VERDE)

Traversa LA PIZZUTA (incrocio con VIALE EPIPOLI), VIA LUIGI MARIA MONTI, VIALE SCALA GRECA (lato mare), VIA BUSCEMI, VIA LENTINI, VIALE DEI COMUNI, VIA CALATABIANO, VIA UNGHERIA, VIA B. CANNIZZO, VIA MONTEFORTE, LARGO SERVI DI MARIA, VIA DE CAPRIO, VIA GROTASANTA, VIA ADDOLORATA, VIA SERVI DI MARIA, VIA ALCIBIADE, VIALE ZECCHINO, VIALE TICA, complessi retrostanti alla retta immaginaria di prolungamento della VIA IMPELLIZZERI verso il Viale Scala Greca, complessi retrostanti a quelli prospicienti la VIA ORTISI.

AREA C (GRIGIO-BIANCO)

L'intera area non compresa nella A e B, con le eccezioni di cui in premessa.

N.B. Le unità abitative con prospicenze in corrispondenza delle linee di demarcazione tra un'area ed un'altra assumono i valori dell'area di maggior pregio. Le prospicenze, anche per gli effetti interpretativi della presente legenda, non vengono meno se l'ingresso degli immobili, guardanti la pubblica via, sia ubicato in una traversa posta al di fuori di una linea di demarcazione di aree.

CONFEDILIZIA

SOCIAZIONE SIRACUSANA PROPRIETA EDILIZIA
Viale Montedoro n. 66 - SIRACUSA
Partita IVA: 01059040897

CAMERA SINDACALE PROVINCIALE

SIRACUSA
Handwritten signature and stamp of the Camera Sindacale Provinciale

2007

ALL. 3

SIRACUSA

ZONA A		ZONA B		ZONA C	
Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
02.50	05,10	02,20	04,10	01,60	03,55

N.B.: I VALORI SOPRA INDICATI SI RIFERISCONO AL METRO QUADRATO

CONFEDILIZIA
 ASSOCIAZIONE SIRACUSANA PROPRIETA EDILIZIA
 Viale Montedoro n. 66 SIRACUSA



CAMERA SINDACALE PROVINCIALE
 SIRACUSA

2007

ALL. 3

SIRACUSA

ZONA A		ZONA B		ZONA C	
Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
02.50	05,10	02,20	04,10	01,60	03,55

N.B.: I VALORI SOPRA INDICATI SI RIFERISCONO AL METRO QUADRATO

CONFEDILIZIA
 ASSOCIAZIONE SIRACUSANA PROPRIETA EDILIZIA
 Viale Montedoro n. 66 SIRACUSA



CAMERA SINDACALE PROVINCIALE
 SIRACUSA

ALL. 4

ZONA COSTIERA

(Isola, Murro di Porco, Plemmirio, Costa Bianca, Terrauzza, Milocca, Fanusa, Costa del Sole, Arenella, Asparano, Li Greci, Ognina, Porcini, Cuba, Fontane Bianche)

UNICA ZONA OMOGENEA

MIN.	MAX
1,60	5,10

N.B.: I VALORI SOPRA INDICATI SI RIFERISCONO AL METRO QUADRATO

CONFEDILIZIA
 ASSOCIAZIONE SIRACUSANA PROPRIETA EDILIZIA
 Viale Marteduro 46 SIRACUSA
 Partita IVA: 01059040897



CAMERA SINDACALE PROVINCIALE
 U.I.L.
 SIRACUSA

SICET
 Sindacato Inquilini - Casa e Territorio
 presso CISL - Via Arsenale, 22
 SIRACUSA

ALL. 5

COMUNE	UNICA ZONA OMOGENEA	
	MINIMO	MASSIMO
AUGUSTA	2,20	3,90
AVOLA	1,90	3,50
BUCCHERI	1,60	3,25
BUSCEMI	1,20	2,85
CANICATTINI BAGNI	1,20	3,00
CARLENTINI	1,90	4,00
CASSARO	1,20	2,70
FLORIDIA	1,20	3,00
FERLA	1,20	2,70
FRANCOFONTE	1,60	3,55
LENTINI	1,90	4,00
MELILLI	1,50	3,25
NOTO	1,50	4,00
PACHINO	1,50	3,90
PALAZZOLO ACREIDE	1,50	3,25
PORTOPALO	1,50	3,30
PRIOLO GARGALLO	1,40	3,25
ROSOLINI	1,80	3,25
SOLARINO	1,40	3,00
SORTINO	1,50	3,30


N.B.: I VALORI SOPRA INDICATI SI RIFERISCONO AL METRO QUADRATO

CONFEDILIZIA

ASSOCIAZIONE SIRACUSANA PROPRIETÀ EDILIZIA

Viale Montedoro n. 66 - SIRACUSA

Partita IVA: 01059040697




SICET

Sindacato Inquilini - Casa e Territorio

presso CISL - Via Arsenale, 22

SIRACUSA



CAMERA SINDACALE PROVINCIALE

UIL

SIRACUSA



<i>COMUNE</i>	<i>DATA RICEVIMENTO</i>
SIRACUSA	22.03.2007
AUGUSTA	05.04.2007
AVOLA	03.04.2007
BUCCHERI	02.04.2007
BUSCEMI	02.04.2007
CANICATTINI BAGNI	02.04.2007
CARLENTINI	02.04.2007
CASSARO	02.04.2007
FERLA	03.04.2007
FLORIDIA	03.04.2007
FRANCOFONTE	02.04.2007
LENTINI	02.04.2007
MELILLI	02.04.2007
NOTO	02.04.2007
PACHINO	02.04.2007
PALAZZOLO ACREIDE	02.04.2007
PRIOLO GARGALLO	03.04.2007
PORTOPALO	02.04.2007
ROSOLINI	02.04.2007
SOLARINO	02.04.2007
SORTINO	02.04.2007